

Organizzazione, procedure e controlli antiriciclaggio: al via la consultazione

Stefano Loconte -

Antiriciclaggio: sono in consultazione le nuove disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volte a prevenire l'utilizzo degli intermediari bancari e finanziari ai fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Il documento, pur ripercorrendo obblighi già puntualmente disciplinati dal novellato D.Lgs. n. 231/2007, conferma e rafforza l'importanza degli assetti procedurali e di controllo che gli intermediari devono porre in essere. La concreta realizzazione di un impianto così strutturato, peraltro, comporterà a carico di intermediari bancari e finanziari costi di adeguamento notevoli. C'è tempo fino al 12 giugno per inviare le proprie osservazioni.

La Banca d'Italia ha pubblicato un nuovo documento recante "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni" per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo da parte degli intermediari finanziari, sottoponendolo a **consultazione pubblica**.

Il documento, che rappresenta l'evoluzione di un provvedimento analogo dell'11 marzo 2011, dà attuazione alle disposizioni contenute nel novellato **decreto antiriciclaggio** (D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017), ripercorrendone le principali sfumature di innovazione pur senza effettuare un'analisi particolarmente impattante.

Leggi anche [Antiriciclaggio, adeguata verifica della clientela, norme attuative in consultazione](#)

Tra i contenuti del documento che la Banca d'Italia ha inteso sottoporre alla valutazione dei destinatari e delle parti interessate, al fine di acquisirne commenti, valutazioni e proposte di modifica, si segnalano:

- un più sistematico ricorso all'**approccio basato sul rischio** nell'individuare, valutare e gestire i rischi connessi al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
- l'introduzione di un **obbligo di autovalutazione** da parte degli intermediari bancari e finanziari;
- l'inquadramento organizzativo e i compiti della funzione antiriciclaggio.

Ma procediamo con ordine.

Il decreto antiriciclaggio ha introdotto numerose novità allo scopo di rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, alcune delle quali hanno destato grande interesse; si pensi a quello che oggi è considerato un principio cardine in materia e che, secondo l'Autorità di Vigilanza, deve orientare le scelte degli intermediari per individuare, valutare e gestire i rischi connessi con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, vale a dire il **principio del risk based approach**.

Il documento in consultazione, infatti, in *prima facie* ripercorre proprio quei principi generali di proporzionalità e risk based approach che i soggetti destinatari (**banche, SIM, SGR, SICAV, SICAF**, società fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'art. 106 TUB, etc.) devono utilizzare al fine di definire un'adeguata **policy interna** che consenta loro di adempiere in concreto agli obblighi antiriciclaggio.

I destinatari, inoltre - ad eccezione dei confidi - dovranno altresì svolgere periodicamente una

valutazione complessiva della propria esposizione al rischio di riciclaggio, conducendo un **esercizio di autovalutazione** sulla base di una metodologia che comprende le seguenti **macro attività**:

- a) identificazione del rischio inerente (rischi attuali e potenziali);
- b) analisi delle vulnerabilità (e, in primis, analisi dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, dei presidi di prevenzione e monitoraggio rispetto ai rischi precedentemente identificati);
- c) determinazione del rischio residuo (in ragione della robustezza dei presidi di mitigazione);
- d) azioni di rimedio (realizzazione di appropriati interventi correttivi a fronte di criticità esistenti).

Ferma restando la possibilità di calibrare in autonomia i propri assetti organizzativi sulla base delle reali esigenze, è però necessario che i destinatari predispongano alcuni imprescindibili **presidi organizzativi minimi**, tra cui:

- l'attribuzione ad organi aziendali di funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo;
- l'istituzione di un'apposita funzione allo scopo di assicurare l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità dei presidi antiriciclaggio (tale funzione potrà essere affidata anche a un responsabile "esterno" all'azienda, ma in ogni caso deve trattarsi di soggetto in possesso di idonei requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità);
- l'individuazione e formalizzazione di un responsabile per le segnalazioni di operazioni sospette (nulla vieta di delegare al responsabile della funzione antiriciclaggio anche quella di responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette).

In conclusione

Se è senz'altro condivisibile l'assunto secondo cui un efficace assetto organizzativo antiriciclaggio si basa su un ampio coinvolgimento di tutte le strutture operative e funzioni aziendali e sulla chiara definizione dei compiti e responsabilità delle stesse, non possiamo non considerare che la concreta realizzazione di un impianto così strutturato comporterà a carico di intermediari bancari e finanziari **costi di adeguamento notevoli**.

Non ci resta che attendere il 12 giugno per meglio comprendere quali saranno gli sviluppi ulteriori.